

COMUNE DI ORMEA

(Provincia di Cuneo)

CONTRATTO DI CONCESSIONE ALPE PASCOLIVA DENOMINATA ALPE CONOIA

Tra i sottoscritti:

LOCCI Fabio nato a Mondovì (CN) il 08/11/1968, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ormea, domiciliato per la funzione presso la sede comunale sita in Ormea - Via Teco n.1, in rappresentanza del Comune di Ormea C.F.: 00514250042, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267 del 18-8-2000, in appresso "**PARTE CONCEDENTE**"

E

- il Signor _____ nato a _____ (___) il _____ residente in _____ ,Via _____ ,C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ (___) ,Via _____ ,CF/P.IVA _____; in appresso "**CONCESSIONARIO**"

PREMESSO

che la parte concedente ha in proprietà alcuni appezzamenti di terreno denominati "ALPE CONOIA" per una superficie catastale complessiva di circa Ha 186,6795 censiti al Catasto terreni del Comune di Ormea al F. 75 mapp.5;

- che con Deliberazione consiliare n. 4 in data 29/04/2015, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato le linee guida per l'assegnazione delle alpi pascolive del Comune di Ormea;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 05/05/2015, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Disciplinare Tecnico economico per la conduzione delle Alpi Pascolive di proprietà comunale;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 05/05/2015, resa immediatamente eseguibile, quest'Amministrazione Comunale ha approvato i criteri per la determinazione dell'ammontare dei canoni delle alpi pascolive di proprietà comunale;
- che con deliberazione G.C. 57 in data 08/05/2017 è stato approvato il Disciplinare Tecnico ed Economico per la conduzione di alpeggi di proprietà comunale;
- che in data _____ prot. _____ è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ormea avviso d'asta per la concessione del pascolo comunale ALPE CONOIA;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ____ in data _____ è stata provvisoriamente assegnata alla _____, come sopra rappresentata la concessione dell'alpe pascoliva CONOIA;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ____ in data _____ si è proceduto all'assegnazione definitiva in capo alla ditta _____ dell'alpe CONOIA ed è stata approvata la bozza di contratto da sottoscrivere tra le parti;
- che la parte concessionaria contestualmente alla presentazione della necessaria documentazione per l'assegnazione della predetta alpe pascoliva ha dichiarato di aver preso visione del Disciplinare Tecnico-Economico per la conduzione delle alpi pascolive del Comune di Ormea e di averne accettato incondizionatamente tutte le clausole, sottoscrivendone una copia, in ciascuna pagina, depositata agli atti dell'Ente;
- che con la concessione delle alpi pascolive il Comune di Ormea si prefigge di mantenere i pascoli quali elementi di paesaggio ripristinando le

tradizionali forme di pascolamento di montagna che rappresentano una gestione delle risorse in modo estensivo e non depauperante e la parte concessionaria si impegna quindi a salvaguardare i pascoli montani dal dissesto idrogeologico ed altresì si impegna alla corretta gestione e manutenzione dei pascoli applicando tutte le tecniche necessarie alla buona conduzione;

- la sopra menzionata parte concessionaria agisce, nella presente scrittura, anche a nome e nell'interesse di tutti i componenti il nucleo aziendale, rappresentando questa a tutti gli effetti, anche quindi per la rappresentanza giudiziale, espressamente perciò sollevando sin d'ora la Parte Concedente da ogni responsabilità in merito;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

1. La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

2. Il Comune di Ormea dà in concessione alla ditta _____, che accetta, i fondi descritti in premessa.

3. La presente concessione viene comunque fatta ed accettata dalle parti a corpo e non a misura con tutti i diritti e servitù attive e passive, eventualmente esistenti, che la parte concessionaria dichiara di conoscere ed accettare.

Il concessionario dovrà coltivare i fondi con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando deperimenti del fondo stesso, delle relative pertinenze e delle piantagioni. La parte concessionaria dichiara di ben conoscere i fondi, sia nell'estensione e sia nei confini, e di prendere gli stessi nello stato di fatto in cui ora si trovano. Parte concedente e parte concessionaria si

impegnano a sottoscrivere i verbali di consegna e riconsegna come indicato dall'art. 7 del " Disciplinare Tecnico ed Economico per la conduzione delle Alpi pascolive al quale si fa pieno e puntuale riferimento.

La Parte Concedente consegna alla Parte concessionaria il fondo nudo, senza scorte vive o morte e libero da persone e da impegni contrattuali con terzi e da qualsiasi altro onere, che possa limitarne la libera disponibilità.

Le parti danno atto che gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri ed impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dal " Disciplinare tecnico economico per la conduzione delle alpi pascolive che , sottoscritto dalle parti, sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le parti danno atto che la delimitazione dell'alpe pascoliva risulta dalla planimetria che sotto la lettera "B" viene allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente ad esso allegati : deliberazione consiliare n. 4 in data 29/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 05/05/2015, resa immediatamente eseguibile, deliberazione GC. 43 in data 05/05/2015, resa immediatamente eseguibile, deliberazione GC 57 in data 08/05/2017.

Sono a carico della Parte Concedente le imposte, sovraimposte, tasse ed ogni altro onere relativo alla "proprietà" fondiaria per l'intera durata contrattuale.

Sono a carico del concessionario le tasse relative al reddito agrario.

La durata della presente concessione è fissata con scadenza all' 11 NOVEMBRE 2019 (San Martino 2019).

Alla suddetta scadenza la Parte **concessionaria** si obbliga a riconsegnare il terreno libero da persone, animali, cose e colture in atto, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni, in quanto date ed accettate dalle parti ora per allora, e riconoscendo sin d'ora immediato diritto alla parte concedente di reimmettersi nella detenzione del fondo.

Si dà atto che alla scadenza contrattuale la parte concedente non dovrà corrispondere alcun indennizzo per il rilascio del fondo.

Il canone annuo di concessione viene convenuto tra le parti in Euro _____ (diconsi _____) e così per complessivi _____ euro _____ (_____) per l'ammontare complessivo della concessione.

Il canone di concessione non potrà essere oggetto di variazione alcuna avendo il concessionario preso visione dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture ed averli ritenuti idonei e remunerativi allo svolgimento della propria attività.

Il relativo pagamento sarà effettuato, posticipatamente, a cura della Parte Concessionaria , entro il 31 ottobre di ogni anno .

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha prestato la cauzione di € _____ (_____) mediante _____

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

Il presente contratto, stipulato sottoforma di scrittura privata è soggetto a registrazione fiscale presso il competente Ufficio del Registro dell' Agenzia dell'Entrata .

Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che il canone previsto per l'intera durata contrattuale è pari ad euro _____ (_____/00).

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario; inoltre la registrazione del contratto verrà fatta a cura e spese del concessionario, il quale si impegna a presentare copia della ricevuta della registrazione al Comune di Ormea .

Le parti danno atto che la registrazione verrà fatta in forma cumulativa ai sensi dell'art. 7 della Legge 448/98. E' fatto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte i terreni oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto la parte concedente avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

La Parte concessionaria potrà variare la ragione sociale dell'azienda o costituirsi in società di persone, dandone comunicazione alla Parte Concedente, fermo restando che tutti i soci componenti tale società debbano appartenere al nucleo familiare come in premessa evidenziato. Tale variazione non potrà, in ogni caso, essere considerata come novazione del contratto.

Si richiede espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come introdotto dall'art. 28 del D.P.R. 30.01.1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ormea, li

La Parte Concedente

La Parte Concessionaria
